REGOLAMENTO (CEE) N. 537/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1),

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizoni da fiore (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 448/69 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi ;

considerando che le norme di qualità istituite dal regolamento (CEE) n. 315/68 non consentono in alcuni casi di soddisfare alle esigenze commerciali dei paesi terzi ; che, nei casi in cui tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente è opportuno dare agli Stati membri, senza limitazione di durata, l'autorizzazione di soddisfarle ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prendere alcune misure di deroga per quanto riguarda le norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei seguenti bulbi, tuberi e rizomi da fiore :

Freesia Ragioneri,
Freesia Refracta Alba,
Freesia Buttercup,
Gladiolus, a grandi fiori,
Gladiolus primulinus,
Gladiolus Heraut,
Gladiolus Papillon,
Iris « Wedgwood »,
Iris reticulata,
Tulipa,
Tulipa « Cordell Hull »,
Tulipa « American Flag »,
Tulipa « Montgomery ».

2. Le misure di deroga di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo nel settore della calibrazione e nelle condizioni e nei limiti indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 61 del 12. 3. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Condizioni e limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 2

Designazione dei prodotti	Tipo di confezione	Paese terzo di destinazione	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Freesia Ragioneri Freesia Refracta Alba Freesia Buttercup	ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	ogni paese	nulla	< 4
Gladiolus, a grandi fiori	confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	ogni paese	6 cm	6 — 8
Gladiolus primulinus Gladiolus Heraut				6 — 7
Gladiolus, a grandi fiori	ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	ogni paese	nulla	< 8
Gladiolus primulinus Gladiolus Heraut				< 7
Gladiolus Papillon	ogni confezione	ogni paese	nulla	
Iris « Wedgwood »	ogni confezione	emisfero sud	7 cm	7 — 8
Iris reticulata	ogni confezione	ogni paese	4,5 cm	4,5 — 5
Tulipa Tulipa « Cordel Hull » Tulipa « American Flag » Tulipa « Montgomery »	ogni confezione	ogni paese	vaglio 10	10 — 11